



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI STATALI O IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELL' AGENZIA DEL DEMANIO

FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI

Quesito n.1:

Con riferimento alla Procedura Aperta per la sottoscrizione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 del d.lgs n. 50/2016 per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura ed altri servizi tecnici relativi a lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili statali e/o in uso alle amministrazioni dello stato e sugli immobili di proprietà dell'agenzia del demanio, siamo a porre le seguenti richieste di chiarimento.

Come da disciplinare, ciascun concorrente può presentare offerta per non più di due ambiti geografici e, comunque, per un numero massimo di tre lotti.

A tal riguardo, se un OE intende presentare offerta per più lotti (a titolo esemplificativo, due) si chiede conferma che, in merito al soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnico professionale, di cui al paragrafo 9.5 sub. lett. e), f), g), h), "l'importo complessivo minimo per servizi di punta - €", relativo ad ogni "Categoria e ID Opera", resti uguale a quanto riportato nella tabella di ciascun lotto.

Ne conseguirà che l'Operatore Economico non dovrà sommare le cifre presenti nella colonna "importo complessivo minimo per servizi di punta- €" di ogni "Categoria e ID opera" presenti in ciascun lotto a cui intende partecipare".

A titolo esemplificativo: L'OE che partecipa al Lotto 1P e al lotto 1, per il soddisfacimento della categoria IA02, prende in riferimento gli importi di € 52.000 (Lotto 1P) e di € 40.000 (Lotto 1), potendo presentare per i due lotti, di interesse, medesimo certificato di regolare esecuzione.

Al contrario non è da ritenere corretto il seguente modo di procedere: L'OE che partecipa al Lotto 1P e al lotto 1, per il soddisfacimento della categoria IA02, deve sommare gli importi di € 52.000 (Lotto 1P) e di € 40.000 (Lotto 1), per un totale di € 92.000.

Tale richiesta di conferma è necessaria in quanto non presente eventuale previsione nel disciplinare e al fine di permettere la più ampia partecipazione alla procedura di gara

Inoltre, si chiede conferma:

- Categoria S04: possa essere soddisfatta con Categoria S03, il cui grado di complessità è superiore
- Categoria E21: possa essere soddisfatta con Categoria E22, il cui grado di complessità è superiore.

Risposta

Si conferma che, nel rispetto del vincolo di partecipazione di cui al par. 3 del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione a più lotti l'OE, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di speciali, dovrà essere qualificato per ciascun lotto senza sommare i requisiti richiesti per i diversi lotti cui partecipa.



Pertanto, nel caso di partecipazione al lotto 1P e 1, per il soddisfacimento della categoria IA/02 sarà sufficiente presentare, per entrambi i lotti, il medesimo certificato di regolare esecuzione per un importo di almeno 52.000 euro, ossia l'importo più alto richiesto per la categoria IA/02 in questione. Infine, come previsto a pag. 34 del Disciplinare di gara, si conferma che *“ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria “edilizia” e “strutture” le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”*.

Quesito n.2:

Buongiorno, nella documentazione di gara non abbiamo trovato il template dell'Allegato IX (componente la parte 5 della relazione metodologica).

Risposta:

Il file è presente nella documentazione di gara denominato “Allegato IX_ADM2022-ADM-SPECIFOGI-XX-SM-Z-G00001”

Quesito n.3:

Buongiorno

il disciplinare di gara all'art. 10 prescrive il divieto di ati verticali e miste.

Con riferimento al paragrafo 9.3 lettera c) del Disciplinare di gara, i professionisti ai punti 6 e 10, essendo figure specialistiche, se non sono in organico alla società partecipante devono essere inserite quali mandanti. Le loro competenze in caso di RTP sono generalmente limitate alle categorie di progettazione di riferimento. Ne deriva una limitazione alla partecipazione in caso di RTP per le società che non hanno queste figure in organico.

L'art. 31 comma 8 del DLGS 50/16 *comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021*, recita: " Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività"

Pertanto, si chiede se è possibile, indicare queste figure nel gruppo di lavoro con relativo contratto di consulenza per le attività di loro competenza.

Risposta:

In fase di partecipazione il concorrente dovrà indicare nominativamente i professionisti che andranno a costituire la struttura operativa minima di cui all'art. 9.3 lett. c) del Disciplinare di gara, ivi inclusi le figure specialistiche indicate rispettivamente ai punti nn. 6 e 10, i quali potranno farne parte, come previsto nel Disciplinare, in qualità di:

- a) componente del raggruppamento come soggetto di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016;
- b) professionista in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

Ovviamente, nella fase esecutiva del contratto, per l'espletamento delle attività demandate alle figure specialistiche di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il contraente potrà ricorrere a consulenti muniti delle certificazioni richieste, ferma restando la responsabilità del progettista indicato nella struttura operativa minima per le relative attività.

Si rammenta in ogni caso che, laddove i professionisti che compongono la struttura operativa minima, rientranti tra i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, partecipino in qualità di componenti del

raggruppamento, agli stessi non è richiesto un apporto minimo dei requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. Resta fermo il possesso degli specifici requisiti di idoneità professionali richiesti per ciascuna figura al par. 9.3 lett. c) del Disciplinare di gara.

Quesito n.4:

In merito alla modalità di partecipazione volevamo chiedervi:

- se è confermata la partecipazione come RTP?
- se bastasse "l'impegno a costituirsi" secondo normativa vigente, successivamente all'aggiudicazione?

Risposta:

Si conferma che è consentita la partecipazione di raggruppamenti costituenti.

Quesito n.5:

La scrivente società ha due collaboratori a progetto: uno, inserito in organigramma come Responsabile di Progetto, con un contratto di durata annuale rinnovabile; l'altro, geologo, con un contratto a progetto per questo specifico bando, valido fino al compimento delle attività previste come da disciplinare di gara. Possono essere considerati entrambi con lo status di collaboratori a progetto ammissibili ai fini del possesso dei requisiti del gruppo di lavoro di cui al punto 9.3 lett. d)?

Risposta:

In base al Disciplinare di gara, entrambe le figure indicate è necessario che partecipino in una delle seguenti forme:

- Componente di un RT;
- Associato di un'associazione tra professionisti;
- Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

In particolare, per il geologo, è stata espressamente mutuata la previsione di cui alle Linee Guida Anac n. 1, finalizzata ad escludere rapporti di consulenza professionale ad hoc, in ragione del divieto di subappalto previsto per la relazione geologica.

Quesito n.6:

In caso di avvalimento, il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 9.4 lett. d) può essere soddisfatto ricorrendo anche al fatturato dell'ausiliaria?

Risposta:

Il requisito in questione può essere oggetto di avvalimento secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e par. 12 del Disciplinare di gara.

Si precisa che per i lotti di pregio, contrassegnati con la lettera "P", non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Quesito n.7:

Richiesta chiarimenti OGI/BIMMS

in merito alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. dal disciplinare di gara risulterebbe che l'allegato OGI all'offerta tecnica debba essere compilato per ognuno dei lotti a cui si intende partecipare. L'interpretazione è corretta?
2. Essendoci nei documenti di gara un capitolato informativo per ogni fase progettuale (rilievo AS IS, fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo, sicurezza), si devono compilare altrettanti OGI per fase?
3. In alternativa è possibile compilare un solo OGI comprensivo di tutte le fasi?
4. In caso di risposta affermativa ai quesiti 1 e 2 si avrebbero 5 OGI per ogni lotto?

Risposta:

1. Come indicato al paragrafo 19 del Disciplinare di gara "La busta elettronica B - Offerta tecnica, da caricare per ciascun lotto di partecipazione, e dunque per la singola procedura di interesse caricata a Sistema, - contiene a pena di esclusione i documenti di seguito indicati..." tra cui al CRITERIO B la Relazione tecnica "Caratteristiche Metodologiche" per la quale l'Offerta di Gestione Informativa (OGI) ne costituisce un allegato e pertanto parte integrante dell'offerta. Per quanto esposto si ritiene l'interpretazione oggetto di quesito corretta.
2. Come esplicitato al paragrafo 19.2 "CRITERIO B" - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA del Disciplinare di gara, per tutti i lotti oggetto di aggiudicazione, si fa riferimento alla produzione di una sola Offerta di Gestione Informativa (OGI) costituente allegato alla Relazione tecnica "Caratteristiche Metodologiche". "Nello specifico l'OGI, che dovrà essere riferita al Bene tipo meglio rappresentato nel "Allegato tecnico - Criterio B3", esprime e indica le modalità di gestione del processo BIM del Concorrente in risposta alle richieste predisposte dalla stazione appaltante nei relativi Capitolati Informativi (BIMSM – SPECIFICA METODOLOGICA)". Pertanto il documento presentato del concorrente dovrà esprimere il processo di gestione informativa BIM relativo a tutti i servizi oggetto di affidamento come meglio descritti nei relativi Capitolati Informativi (BIMSM).
3. Si legga risposta al quesito precedente.
4. Si sottolinea che il concorrente per ogni lotto di partecipazione, in risposta ai Capitolati Informativi (BIMSM), dovrà presentare un'unica Offerta di Gestione Informativa descrittiva del processo di gestione informativa BIM relativo a tutti i servizi oggetto di affidamento.

Quesito n.8:

Buongiorno,

in merito alla dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, vengono chiesti n.2 servizi di architettura successivamente per il "criterio A" professionalità e adeguatezza operatore economico, vengono richieste tre schede (A1,A2,A3)

Volevamo chiedervi:

I due servizi di architettura che prendiamo ad esempio per il requisito di capacità economica e finanziaria, possono essere diversi da quelli che esponiamo per il criterio a?

Risposta:

I servizi descritti nell'ambito delle schede A1, A2 e A3, possono essere diversi da quelli indicati ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale.

Quesito n.9:

Buongiorno, volevamo dei chiarimenti riguardo la modalità di partecipazione:

siamo tre imprese, e due professionisti singoli, la nostra intenzione è di partecipare come RTP costituenda (raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire).

Non capiamo però, il paragrafo 8 a pag.15 "soggetti ammessi alla procedura" ed in particolare dove recita "Non è ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei verticali o misti in quanto...", mentre nella parte iniziale del paragrafo 8, secondo capoverso, è : "ammessa la partecipazione di soggetti anche se non ancora costituiti..."

Risposta:

E' ammessa la partecipazione dei raggruppamenti, anche costituendi, purché orizzontali.

Quesito n.10:

Buongiorno,

parteciperemo come raggruppamento temporaneo da costituire (RTP), ed in merito volevamo sapere: l'importo del contributo a favore dell'Anac (ad esempio: sud lotto 1 €140,00), deve essere pagato solamente dalla mandataria, o ogni impresa facente parte del raggruppamento deve pagare il proprio contributo?

Confermate che, il pagamento dell'imposta di 16€ deve essere pagata da ciascuno dei soggetti?

Grazie

Risposta:

Sia il contributo ANAC che l'imposta di bollo vanno corrisposti soltanto una volta dal concorrente, a prescindere dalla forma singola o aggregata di partecipazione.

Quesito n.11:

Buongiorno Spett.le Ufficio,

vorrei avere dei chiarimenti per quanto riguarda il bando in oggetto.

1.Siamo una società di ingegneria e vorremmo sapere se è possibile partecipare e comprovare i requisiti tecnici economici mediante stipula di un contratto d'opera a professionisti non facenti parte dell'O.E. che "presteranno" le proprie capacità solo per la gara in oggetto, o è necessario che i professionisti ne facciano parte come dipendenti o collaboratori esclusivi?

2. Se la risposta è Positiva, come faccio per partecipare al Bando?

Risposta:

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai par. nn. 9.4 e 9.5 del Disciplinare di gara, in caso di mancato possesso in capo al concorrente, per i lotti non di pregio sarà possibile avvalersi delle capacità di altro soggetto mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice.

Diversamente sarà possibile partecipare in forma plurima con i detti professionisti, tenendo conto che i requisiti in questione dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Quesito n.12:

Buonasera,

con la presente siamo a chiedere chiarimento in merito al raggruppamento di tipo orizzontale obbligatorio. Nello specifico si chiede come debbano essere inquadrati le figure dei professionisti BIM, Resp. applicazione criteri CAM, Geologo, Acustica in quanto partecipano alla procedura apportando esclusivamente la propria qualifica professionale e non contribuendo nei requisiti di capacità tecnica.

Risposta:

Con riferimento al Professionista BIM valgono le indicazioni fornite per le figure specialistiche di cui al precedente quesito n. 3.

Quanto al Geologo si rinvia alle relative modalità di partecipazione espressamente indicate al par. 9.3 lett. c) del Disciplinare di gara e al precedente quesito n. 5.

Si ribadisce che, laddove i suddetti professionisti partecipino in qualità di componenti del raggruppamento, agli stessi non è richiesto un apporto minimo dei requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. Resta fermo il possesso degli specifici requisiti di idoneità professionali richiesti per ciascuna figura al par. 9.3 lett. c) del Disciplinare di gara.

Resta ferma la possibilità di ricorrere al subappalto nei limiti di cui all'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Quesito n.13:

Buongiorno,

con la presente sono a richiedere informazioni riguardo le forme di partecipazione ammesse, è possibile partecipare come unico operatore economico presentando una dichiarazione di impegno di assunzione di alcune delle figure richieste nel disciplinare di gara al paragrafo 9.3c per la durata minima dell'accordo quadro? Si specifica che le figure oggetto di assunzione risultano attualmente collaboratori/consulenti abituali della scrivente.

Da Disciplinare di Gara non comprendo se è ammessa altresì la partecipazione come unico operatore economico (AZIENDA di cui sono legale rappresentante) con possibilità di inserire tra le figure professionali richieste dei collaboratori abituali senza necessità di costituire una RTI.

E' contemplata l'ipotesi ulteriore di costituzione di una RTI composta dall'impresa di cui sono titolare e professionisti/collaboratori esterni (iscritti agli albi professionali e dotati di p.iva)?

Risposta:

Premesso che i requisiti di idoneità professionale, alla pari degli altri requisiti di partecipazione, devono essere già posseduti dal concorrente, i professionisti della struttura operativa minima devono partecipare nelle forme previste dal Disciplinare di gara al par. 9.3 lett. c) e dettagliate nelle risposte ai quesiti nn. 3, 5 e 12, senza che sia possibile ottemperare ai requisiti in questione mediante una mera dichiarazione di impegno ad assumere i professionisti non attualmente inquadrabili nell'organico dell'operatore.

Ciò posto, il concorrente potrà partecipare come operatore singolo purché abbia in organico i restanti professionisti della struttura operativa minima ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Diversamente, l'operatore potrà costituirsi in raggruppamento con i suddetti professionisti rientranti tra i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. del Codice.

Resta ferma la possibilità di ricorrere al subappalto nei limiti di cui all'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Quesito n.14:

Buongiorno,

con la presente si pone la richiesta di un chiarimento relativo al Par. 9.3 del Disciplinare di Gara e nello specifico al rapporto giuridico/contrattuale con il professionista con qualifica di geologo.

Nel suddetto disciplinare si riporta che:

Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 deve essere garantita la presenza di un geologo all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

- Componente di un RT;
- Associato di un'associazione tra professionisti;
- Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Premesso quanto sopra, la presente società di ingegneria ha in essere un contratto continuativo di cooperazione per servizi (ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 sub c-bis dell'art. 105 D.Lgs 50/2016) con un professionista singolo geologo sin dal 01/01/2020.

Anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28.01.2021 n. 857, nella quale si ribadisce che "...debba ritenersi irrilevante la natura del rapporto giuridico tra l'impresa e il geologo, nel senso che esso potrebbe essere sia di natura indipendente, sia subordinata, parasubordinata, coordinata, continuativa, sia sotto forma di associazione temporanea, con l'esclusione del solo rapporto di subappalto." si chiede conferma da parte di codesta spettabile amministrazione dell'ammissibilità alla procedura stante il suddetto rapporto di cooperazione.

Risposta:

Si conferma l'idoneità del contratto di collaborazione in essere con il geologo, purché venga rispettato l'altro requisito della prevalenza della fatturazione del geologo in favore di Codesto operatore. Diversamente il geologo potrà partecipare nelle altre forme previste dal Disciplinare

Quesito n.15:

La richiesta di partecipazione alla gara per una RTP orizzontale richiede che tutti i componenti dell'RTP siano iscritti al portale www.acquistinterepa.it? Oppure è possibile che un unico componente dell'RTP (mandante o mandatario) presenti la domanda di partecipazione per tutto il gruppo?

Risposta:

Si conferma che tutti i componenti del raggruppamento devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma di e-procurement raggiungibile al sito www.acquistinretepa.it. Per ulteriori dettagli si rinvia ai manuali tecnici allegati alla documentazione di gara.

Quesito n.16:

Al fine della verifica dei requisiti di idoneità tecnica e professionale si ritiene corretto computare anche lo svolgimento del solo servizio di coordinamento della sicurezza per la progettazione. Inoltre poichè tale attività riguarda tutte le categorie dei lavori (Edilizia, strutture ed impianti) si ritiene corretto considerare tutte le categorie interessate dal servizio suddetto per gli importi complessivi dei lavori. A conferma di quanto sopra si osserva che: 1) La Linea guida n.1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al Capo IV, punto 2.2.2.3 recita: "ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati 2) La tavola delle categorie di opere indica, tra le fasi di progettazione di ciascun lavoro, anche il piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 33, comma 1, lettera f), del d.P.R. 207/2010. 3) L'art.

91, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il Coordinatore per la progettazione redige il piano richiamato al punto 2). Si chiede conferma di quanto sopra.

Risposta:

Si conferma quanto sopra espresso.

Quesito n.17:

Il disciplinare di gara al punto 10 (INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE) riporta quanto segue: "Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 9.5 lett.re e), f), g) ed h) viene richiesto ai concorrenti di attestare servizi di ingegneria e di architettura relativi a importi lavori. Ciò posto, il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio."

Pertanto, in caso di RTP orizzontale, si chiede pertanto conferma:

- Che i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 9.5 lett.re e), f), g) ed h) del disciplinare debbano essere posseduti dal raggruppamento nel complesso e non da tutti i singoli componenti dell'RTP.
- Che alcuni soggetti dell'RTP (es. geologo, tecnico in acustica, professionista responsabile dei CAM) possano non contribuire al raggiungimento dei requisiti richiesti in nessuna delle categorie (E.22, S04, IA02, IA04)

Risposta:

Si conferma l'esattezza dell'interpretazione resa circa le modalità di comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 9.5 lett.re e), f), g) ed h) del Disciplinare nell'ambito del RTP.

Quesito n.18:

Spett.le Ag. del Demanio,

siamo una **Società di Ingegneria** composta da un Ingegnere strutturista e un Geometra entrambi abilitati e iscritti al proprio albo professionale, la società altresì ha a disposizione le capacità tecniche delle altre figure professionali richieste mediante contratto d'opera/prestatore d'opera, con obbligo di mantenimento in essere per tutta la durata dell'appalto compreso il ruolo del Geologo, per cui i quesiti sono i seguenti:

1. E' possibile quindi, partecipare a uno o più lotti, avendo stipulato con ogni figura richiesta un relativo contratto d'opera e disponendoli dunque nel Gruppo di Lavoro anche se tali figure non hanno mai emesso fattura alla Società?
2. Per quanto riguarda il Geologo, possono valere le stesse modalità di comprova dei requisiti di cui al punto n.1?

In caso di risposta negativa al punto n. 2

3. Il R.T. può essere costituito dalla Società di Ingegneria ed il solo Geologo?

N.B.: Non si verifica in ogni caso subappalto in quanto le prestazioni professionali verranno sempre e comunque svolte appunto in collaborazione con la Società usufruendo dei mezzi, dei software di proprietà della stessa, così come le prestazione che svolgerà il Geologo.

Risposta:

Si rinvia alle risposte date ai quesiti 3, 5, 12 e 13. Da quanto rappresentato appare necessaria la partecipazione di Codesto concorrente in forma associata ai fini del possesso di tutti i requisiti di partecipazione della lex specialis di gara.

Quesito n.19:

Buonasera,

chiedo se in caso di partecipazione alla gara in RTP costituendo, per le mandanti è necessario compilare la "Domanda di partecipazione" inserendo la dicitura "mandante" o se queste devono solamente compilare la tabella della domanda a pag. 2 con i propri dati e sottoscrivere digitalmente il documento che invece sarà compilato solamente a nome della mandataria.

Risposta:

Come da format predisposto dalla S.A., la domanda di partecipazione dovrà essere compilata a cura della mandataria e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.

Quesito n.20:

Professionista responsabile per l'applicazione dei CAM

La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 è una norma che fissa i requisiti che devono essere posseduti/rispettati dagli organismi che operano nella certificazione delle persone. Con riferimento al punto 9.3 c del disciplinare di gara (Requisiti del gruppo di lavoro), si chiede se il requisito richiesto per il professionista responsabile per l'applicazione dei CAM sia soddisfatto da un professionista certificato EGE (esperto in gestione dell'energia) ai sensi della UNI CEI 11339. La certificazione è rilasciata da AJA Registrars Europe , organismo con accreditamento ACCREDIA secondo la norma internazionale ISO 17024.

Risposta:

La figura professionale di cui al punto 9.3-c denominato Professionista responsabile per l'applicazione dei CAM è un esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale”. Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello nazionale o internazionale, a titolo indicativo e non esaustivo: GBC, LEED®, WELL®, CasaClima Nature, BREEAM, ITACA, HQE. Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc.,

Il professionista certificato EGE (esperto in gestione dell'energia) non rientra dunque tra queste figure.

Quesito n.21:

Partecipazione Gara RTP Orizzontale

Si chiede se per la partecipazione alla presente gara in forma di RTP Orizzontale sia necessario che tutti i componenti dell'RTP siano iscritti al portale <https://www.acquistinretepa.it/> oppure se sia necessaria l'iscrizione di solo uno dei componenti. Si chiede inoltre se la domanda di partecipazione debba essere presentata dal mandatario dell'RTP o se possa essere presentata da uno dei mandanti.

Risposta:

Quanto alla registrazione su Piattaforma si conferma che tutti i componenti del raggruppamento devono preventivamente registrarsi sul sito www.acquistinretepa.it.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata a cura del mandatario e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.

Per ulteriori dettagli circa le modalità di registrazione e di caricamento a sistema della domanda di partecipazione, si rinvia ai manuali tecnici messi a disposizione da Consip.

Quesito n.22:

Ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 9.5 del disciplinare di gara, per la qualificazione nell'ambito della stessa categoria edilizia è possibile considerare attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare aventi grado di complessità superiore, come previsto all'art.1 del capitolo V di cui alla Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 – Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50?

Risposta:

Come previsto a pag. 34 del Disciplinare di gara, si conferma che *“ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria “edilizia” e “strutture” le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”*.

Quesito n.23:

Buonasera, in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedervi i seguenti chiarimenti:

1) Il bando della gara in oggetto richiede a pag. 1 l'iscrizione per il codice CPV principale 71250000 servizi architettonici di ingegneria e misurazione, pertanto vorremmo sapere se questo codice e' compatibile con le categorie di seguito elencate per cui siamo attualmente iscritti al Me.pa.:

- servizi professionali architettonici e affini;
- servizi professionali di urbanistica e architettura paesaggistica;
- servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio;

se in caso di raggruppamento tutti gli operatori economici devono possedere tale iscrizione (compreso il geologo).

2) se possiamo partecipare in ambito sud per i Lotti 1P, 2P e 2;

3) se in caso di raggruppamento tutti gli operatori economici dovranno caricare in questa fase di partecipazione alla gara la documentazione a comprova dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche nel fascicolo virtuale dell'Anac.

Restiamo in attesa di un vs. riscontro.

Risposta:

Si riportano a seguire i riscontri ai quesiti proposti:

- 1) La Procedura in oggetto è una procedura aperta esclusa dall'ambito di applicazione del MePa a cui possono partecipare tutti gli operatori in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare previa mera registrazione al portale www.acquistinretepa.it ;
- 2) il Disciplinare, al par. 3, prevede che *“... la partecipazione a più lotti (massimo tre) in due ambiti territoriali dovrà avvenire necessariamente per lotti omogenei, ossia aventi la medesima soglia massima di affidamento (corrispettivo max per operatore) per singolo aggiudicatario ...”*. Ne deriva che, nel caso prospettato, l'operatore potrà partecipare per i soli lotti omogenei 2P e 2 (con soglia massima di affidamento pari ad € 1.000.000). L'operatore,

ove intenda partecipare ad un terzo lotto, potrà presentare domanda per un lotto 2P ovvero 2 di altro ambito geografico;

- 3) Fermo restando che la documentazione a comprova dei requisiti verrà esaminata in capo ai soli aggiudicatari, ove possibile, l'operatore potrà procedere al relativo caricamento nel FVOE Anac anche in fase di partecipazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Simona Domini